REGOLAMENTO (CE) N. 1832/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1996

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95 [4], ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance, le mele, le pesche e le pesche noci delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [6], sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 [8];

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni all'esportazione e i quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione nel settore degli ortofrutticoli sono fissati, per quanto concerne i titoli con fissazione anticipata della restituzione, nell'allegato I del presente regolamento.

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
[3] GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.
[4] GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.
[5] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[6] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[7] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[8] GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Nel caso delle esportazioni senza fissazione anticipata della restituzione, i tassi e i quantitativi indicativi sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [1], che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare della restituzione menzionati al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

TASSI E QUANTITATIVI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TITOLI CON FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE

Prodotto	Codice prodotto (1)	Codice destinazione (2)	Periodo 2: presentazione delle domande dal 24. 9 al 15. 11. 1996	
			Tasso di restituzione (in ECU/t netta)	Quantitativi previsti (t)
Pomodori	0702 00 15 100 0702 00 20 100 0702 00 25 100 0702 00 30 100 0702 00 35 100 0702 00 40 100 0702 00 45 100 0702 00 50 100	F	36,2	3 198
Mandorle sgusciate	0802 12 90 000	F	77,9	286
Nocciole con guscio	0802 21 00 000	F	91,0	137
Nocciole sgusciate	0802 22 00 000	F	175,6	1 160
Noci comuni con guscio	0802 31 00 000	F	112,9	138
Arance	0805 10 01 200 0805 10 05 200 0805 10 09 200 0805 10 11 200 0805 10 15 200 0805 10 19 200 0805 10 21 200 0805 10 25 200 0805 10 29 200 0805 10 31 200 0805 10 33 200 0805 10 35 200 0805 10 37 200 0805 10 38 200 0805 10 39 200 0805 10 42 200 0805 10 44 200 0805 10 46 200 0805 10 51 200 0805 10 55 200 0805 10 59 200 0805 10 61 200 0805 10 65 200 0805 10 69 200	A C	88,6	30 932
Limoni	0805 30 20 100 0805 30 30 100 0805 30 40 100	F	108,7	5 079
Uve da tavola	0806 10 21 200 0806 10 29 200 0806 10 30 200 0806 10 40 200 0806 10 50 200 0806 10 61 200 0806 10 69 200	F	39,0	13 585

Prodotto	Codice prodotto (1)	Codice destinazione (2)	Periodo 2: presentazione delle domande dal 24. 9 al 15. 11. 1996	
			Tasso di restituzione (in ECU/t netta)	Quantitativi previsti (t)
Mele	0808 10 51 910 0808 10 53 910 0808 10 59 910 0808 10 61 910 0808 10 63 910 0808 10 69 910 0808 10 71 910 0808 10 73 910 0808 10 79 910 0808 10 92 910 0808 10 94 910 0808 10 98 910	A B D	64,4	9 477
Pesche e pesche noci	0809 30 11 100 0809 30 19 100 0809 30 21 100 0809 30 29 100 0809 30 31 100 0809 30 39 100 0809 30 41 100 0809 30 49 100 0809 30 51 100 0809 30 59 100	E	40,2	1 305

(1) Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

(2) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta;

B: Fær Øer, paesi e territori d'Africa eslcuso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;

D: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica;

E: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F: Tutte le destinazioni.

ALLEGATO II

TASSI E QUANTITATIVI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TITOLI SENZA FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE

Prodotto	Codice prodotto (1)	Destinazione o gruppo di destinazioni (2)	Tassi di restituzione indicativi (ECU/t netta)	Periodo 2: domande dell'1. 10 al 24. 11. 1996
				quantitativi indicativi (t)
Pomodori	0702 00 15 100 0702 00 20 100 0702 00 25 100 0702 00 30 100 0702 00 35 100 0702 00 40 100 0702 00 45 100 0702 00 50 100	F	36,2	3 198
Mandorle sgusciate	0802 12 90 000	F	77,9	286
Nocciole con guscio	0802 21 00 000	F	91,0	137
Nocciole sgusciate	0802 22 00 000	F	175,6	1 160
Noci comuni con guscio	0802 31 00 000	F	112,9	138
Arance	0805 10 01 200 0805 10 05 200 0805 10 09 200 0805 10 11 200 0805 10 15 200 0805 10 19 200 0805 10 21 200 0805 10 25 200 0805 10 29 200 0805 10 31 200 0805 10 33 200 0805 10 35 200 0805 10 37 200 0805 10 38 200 0805 10 39 200 0805 10 42 200 0805 10 44 200 0805 10 46 200 0805 10 51 200 0805 10 55 200 0805 10 59 200 0805 10 61 200 0805 10 65 200 0805 10 69 200	A C	88,6	30 932
Limoni	0805 30 20 100 0805 30 30 100 0805 30 40 100	F	108,7	5 079
Uve da tavola	0806 10 21 200 0806 10 29 200 0806 10 30 200 0806 10 40 200 0806 10 50 200 0806 10 61 200 0806 10 69 200	F	39,0	13 585

Prodotto	Codice prodotto (1)	Destinazione o gruppo di destinazioni (2)	Tassi di restituzione indicativi (ECU/t netta)	Periodo 2: domande dell'1. 10 al 24. 11. 1996
				quantitativi indicativi (t)
Mele	0808 10 51 910 0808 10 53 910 0808 10 59 910 0808 10 61 910 0808 10 63 910 0808 10 69 910 0808 10 71 910 0808 10 73 910 0808 10 79 910 0808 10 92 910 0808 10 94 910 0808 10 98 910	A B D	64,4	9 477
Pesche e pesche noci	0809 30 11 100 0809 30 19 100 0809 30 21 100 0809 30 29 100 0809 30 31 100 0809 30 39 100 0809 30 41 100 0809 30 49 100 0809 30 51 100 0809 30 59 100	E	40,2	1 305

(1) Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

(2) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta;

B: Fær Øer, paesi e territori d'Africa eslcuso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;

D: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica;

E: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F: Tutte le destinazioni.